

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1170

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **DARIDA**

Presentata l'11 marzo 1969

Provvedimenti a favore dei mutilati, invalidi combattenti, orfani e vedove di caduti di guerra e categorie assimilate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se è vero come è indiscutibilmente vero che le esaltazioni verbali hanno un valore del tutto relativo di fronte alla realtà delle cose e dei fatti si pone in maniera inequivoca l'opportunità, almeno nel quadro delle celebrazioni del cinquantenario della Vittoria, di accordare un sia pur modesto beneficio ai mutilati, agli invalidi combattenti ed alle categorie assimilate.

La presente proposta di legge assume come propria questa precisa finalità; non costituire privilegi ma sanare, nel limite del possibile il danno derivato agli appartenenti tali categorie per il dovere compiuto in nome della patria.

L'esodo volontario ai combattenti consente, come previsto dalla presente proposta, inoltre concrete economie di bilancio, maggiore disponibilità di posti per i giovani che attualmente con notevoli difficoltà si inseriscono nell'attività lavorativa.

Gli oneri per i benefici previsti per coloro che intendono rimanere in servizio sono coperti dalle economie realizzabili con l'esodo volontario.

La chiarezza e la semplicità del testo della proposta di legge non merita ulteriori illustrazioni; è un atto concreto di comprensione e riconoscimento per le categorie che più di ogni altra si sono rese meritevoli verso la patria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende autonome, in servizio alla data del 4 novembre 1968 o che debbano essere inquadrati anche successivamente a tale data per effetto di leggi speciali, che rivestono qualifica di mutilato o invalido di guerra, combattente od assimilati, partigiani, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, di essere collocati a riposo fruendo dei benefici appresso specificati:

1) un aumento di servizio, fino ad un massimo di anni 10, per coloro che fruiscono di pensione per invalidità di guerra;

2) un aumento di servizio, fino ad un massimo di anni 8, per le altre categorie indicate nel primo comma del presente articolo, da valere ai fini:

a) del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto alla pensione;

b) dell'attribuzione della pensione stessa;

c) dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali di stipendio.

ART. 2.

I dipendenti civili delle categorie indicate nel precedente articolo 1, che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento, a ruolo chiuso, della qualifica superiore, viene conferita a domanda, all'atto della richiesta di collocamento a riposo, la qualifica di grado superiore, con l'attribuzione di un beneficio economico non inferiore al valore di 4 scatti biennali di stipendio calcolati nella qualifica di appartenenza.

ART. 3.

I dipendenti civili delle categorie indicate all'articolo 1, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano una delle qualifiche di vertice delle varie categorie dell'ordinamento statale, beneficeranno, all'atto della richiesta di collocamento a riposo, di 4 scatti biennali di stipendio da valere ai fini previsti dal precedente articolo 1.

ART. 4.

Ai dipendenti civili delle categorie indicate all'articolo 1, che non intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge per i collocamenti a riposo, è concesso un aumento periodico biennale di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in zona di guerra o in prigionia.

ART. 5.

Le norme della presente legge si applicano ai dipendenti da enti, istituti e aziende comunque soggette a controllo o vigilanza dello Stato, che rivestano una delle qualifiche indicate nel precedente articolo 1.